

Nella specie, la pensione del genitore, come lo stipendio, se si tratti di maestro o altro impiegato in attività di servizio, viene considerata alla stregua di un qualsiasi provento di carattere continuativo, immobiliare o mobiliare, del quale occorre tener calcolo per giudicare se sussistano le condizioni economiche per far luogo alla concessione del nuovo assegno. E tale apprezzamento dipende anche dal numero delle persone rimaste a carico dell'istante, dall'entità dell'aiuto che il militare defunto recava in famiglia e dal soccorso che questa può ricevere dai figli superstiti.

« Trattandosi, quindi, di circostanze di fatto variabilissime, potrebbe anche darsi che si fosse negato il vitalizio di guerra a un pensionato con lire 1000 annue: ma certo non per questo solo fatto, bensì per il concorso con altre condizioni che han precluso il sorgere del nuovo diritto.

« Riguardo ai redditi continuativi il diritto a pensione è disciplinato da due norme: l'una, (articolo 8 del decreto luogotenenziale del 12 novembre 1916 n. 1598), che concerne i genitori e collaterali del militare defunto, loro principale e necessario sostegno, e ha effetto fino al 29 novembre 1918; l'altra, (art. 27 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1726), è di carattere più liberale e si applica dal 30 novembre 1918 anche riguardo alla medesima invocata concessione.

« In virtù della prima norma, ove il genitore possa in parte provvedere con proventi di carattere continuativo al suo sostentamento, la pensione deve ridursi di un terzo, della metà o di due terzi in ragione dei redditi accertati; e, se l'ammontare di questi ultimi sia tale da equivalere alla pensione, la concessione non ha luogo.

« Queste disposizioni si sono sempre interpretate nel senso che non già tutti i redditi continuativi del richiedente siano da prendersi in calcolo, ma solo la sua quota personale, dopo aver diviso l'intero ammontare per il numero delle persone che del reddito devono vivere, cioè lo istante e i suoi famigliari a carico; i quali non abbiano guadagni propri.

« E quand'anche per l'articolo 8 del decreto luogotenenziale, n. 1598, del 1916 si dovesse concludere col negare il vitalizio, esso viene il più delle volte concesso ma da una data non anteriore al 30 novembre 1918, mercè l'applicazione dell'altro articolo citato. Il quale stabilisce che nessuna riduzione può avere luogo quando il reddito continuativo non raggiunga l'ammontare della pensione richiesta e sancisce, inoltre, per le eventuali riduzioni di un quarto o della metà, criteri discretivi in rapporto alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e delle persone di famiglia alle quali egli debba per legge somministrare gli alimenti.

« Le norme richiamate non hanno effetto quando si riconosca che il richiedente abbia perduto l'unico sostegno: in tal caso, non può essere conferita che l'intera pensione di guerra.

« Tutto ciò premesso, sembra al sottoscritto che nulla rimanga da innovare in merito al punto speciale, oggetto dell'interrogazione in esame.

« Il sottosegretario di Stato

« BIANCHI VINCENZO ».

Cutrufelli. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non creda opportuno che per il trasporto in Messina della pietra in conci per muratura sia applicata in Sicilia la tariffa II con riduzione del 50 per cento ».

RISPOSTA. — « I prezzi di trasporto dei materiali da costruzione in servizio interno siculo sono già così ristretti da non consentire ulteriore riduzione, che, del resto, non sarebbe giustificata di fronte al fatto che l'Amministrazione ferroviaria per sopperire alle esigenze del bilancio, ha dovuto ricorrere ad aumenti di tariffe per tutte indistintamente le merci.

« Ove poi si trattasse di materiale diretto agli Enti che provvedono alla riparazione e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, si fa presente che per esso provvede l'articolo 20 del decreto-legge, n. 545, del 3 maggio corrente anno, per la cui applicazione sono in corso pratiche con gli altri Ministeri.

« Il sottosegretario di Stato

« BERTINI ».

De Martino. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia lecito da parte degli esattori delle imposte, invocando l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 923, procedere alla esecuzione mobiliare in casa di chi non è debitore delle imposte solo perchè ospita nella casa stessa uno stretto congiunto debitore dell'esattore ».

RISPOSTA. — « L'articolo 63 della legge di riscossione sulle imposte dirette, dispone che chiunque pretenda di avere un diritto di proprietà o altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita o voglia opporsi e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta, deve citare l'esattore avanti il Pretore.

« Peraltro, nella pratica, si constatò che il beneficio di tale disposizione a favore di terzi, tornava spesso a vantaggio del debitore dell'imposta per opera di opposizioni promosse da parenti o da congiunti.